

Codice A1801B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 4034

Approvazione della convenzione tra Regione Piemonte e società 2iRete Gas S.p.A per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.



ATTO DD 4034/A1801B/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra Regione Piemonte e società 2iRete Gas S.p.A per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;

- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

- in attuazione del d. lgs. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;

- con D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 i Settori decentrati opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico sono stati individuati quali strutture competenti alla gestione dei procedimenti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche, la cui disciplina è stata definita con il regolamento regionale recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", promulgato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell'articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12;

- l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 prevede che possano essere individuate particolari modalità operative e forme di semplificazione procedimentale per il rilascio di più concessioni agli enti e società gestori dei servizi a rete;

- 2iRete Gas S.p.A. svolge attività di distribuzione del gas naturale in alcuni comuni della Regione Piemonte, attività qualificata di servizio pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs 23.05.2000 n. 164;

preso atto che:

- la 2iRete Gas S.p.A. per l'esercizio della propria attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni regionali che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;

- le suddette occupazioni ed interferenze, risalenti in certi casi molto indietro nel tempo, necessitano di verifiche per l'accertamento della loro regolarità sia in via tecnica che amministrativa;

- a seguito del trasferimento di competenze le Agenzie del Demanio hanno provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte gli archivi relativi alle concessioni ed utilizzi in atto, che si è rilevato che i fascicoli riferiti alle singole pratiche non sono sempre completi e in alcuni casi sono del tutto mancanti e che pertanto, per ricostruire il quadro degli utilizzi effettivamente esistenti è necessario procedere ad un'attività di ricognizione sulla base di verifiche documentali e eventuali accertamenti in sopralluogo anche in contraddittorio con gli utilizzatori;

visto l'art. 1, comma 5, della l.r. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) che consente la regolarizzazione (in via di sanatoria) per gli utilizzi extracontrattuali dei beni del demanio idrico;

atteso che è comune intendimento della Regione Piemonte e della Società 2iRete Gas S.p.A. addivenire alla definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte della Società 2iRete Gas S.p.A. dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni.

Ritenuto opportuno per quanto sopra regolare, sulla base di una convenzione, le attività dirette alla regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto nonché il rilascio di nuove concessioni.

Tutto ciò premesso,

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, *come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004;

DETERMINA

- di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e 2iRete Gas S.p.A. per la definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte di 2iRete Gas S.p.A. dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

LA DIRIGENTE

(A1801B - Attività giuridica e amministrativa)

Firmato digitalmente da Silvia Riva

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E SOCIETÀ 2I RETE GAS S.p.A. PER REGOLARE L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;
- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;
- con D.G.R. n. 31 - 4182 del 22/10/2001 i Settori decentrati opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico (ora Settori Tecnici) sono stati individuati quali strutture competenti alla gestione dei procedimenti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche, la cui disciplina è stata definita con il regolamento regionale recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", promulgato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell'articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12;
- l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 prevede che possano essere individuate particolari modalità operative e forme di semplificazione procedimentale per il rilascio di più concessioni agli enti e società gestori dei servizi a rete;
- 2i Rete Gas S.p.A. svolge attività di distribuzione del gas naturale in alcuni comuni della Regione Piemonte, attività qualificata di servizio pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs 23.05.2000 n. 164;

preso atto che:

- la 2i Rete Gas S.p.A. per l'esercizio della propria attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni regionali che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;
- le suddette occupazioni e interferenze, risalenti in certi casi molto indietro nel tempo, necessitano di verifiche per l'accertamento della loro regolarità sia in via tecnica che amministrativa;
- a seguito del trasferimento di competenze le Agenzie del Demanio hanno provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte gli archivi relativi alle concessioni ed utilizzi in atto, che si è rilevato che i fascicoli riferiti alle singole pratiche non sono sempre completi e in alcuni casi sono del tutto mancanti e che pertanto, per ricostruire il quadro degli utilizzi effettivamente

esistenti è necessario procedere ad un'attività di ricognizione sulla base di verifiche documentali e eventuali accertamenti in sopralluogo anche in contraddittorio con gli utilizzatori;

visto l'art. 1, comma 5, della l.r. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) che consente la regolarizzazione (in via di sanatoria) per gli utilizzi extracontrattuali dei beni del demanio idrico;

atteso che è comune intendimento della Regione Piemonte e della Società 2i Rete Gas S.p.A. addivenire alla definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte della Società 2i Rete Gas S.p.A. dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni;

tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai fini del presente atto dalla Dirigente del Settore Attività giuridica e amministrativa della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, domiciliata ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione in Torino, corso Bolzano 44;

e

la Società 2i Rete Gas S.p.A. con sede legale in, capitale sociale Euro - Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese din. - rappresentata da..... giusta procura.....

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 Disposizione generale

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 Finalità

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") e la Società 2i Rete Gas S.p.A. (di seguito denominata "2iretegas") per la predisposizione di procedure semplificate e accelerate per la regolarizzazione tecnica e amministrativa degli utilizzi esistenti e per il rilascio di nuove concessioni nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 Ricognizione degli utilizzi esistenti

1. I Settori Tecnici regionali e 2iretegas al fine di determinarne l'esatta consistenza, verificano congiuntamente, per comune, sulla base dei rispettivi archivi, gli utilizzi e le occupazioni in atto, definendo la tipologia, le caratteristiche, la localizzazione e lo stato amministrativo di ciascun utilizzo in essere, provvedendo ad integrare i rispettivi fascicoli con la documentazione mancante. A tal fine 2iretegas mette a disposizione gli elaborati tecnici (shape file) riportanti lo

sviluppo della rete di distribuzione gas per l'individuazione delle interferenze con il demanio idrico.

2. Conclusa l'attività di ricognizione e la successiva catalogazione la Regione procede alla regolarizzazione sia degli utilizzi risultati autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904, ma sprovvisti di formale atto di concessione ovvero con concessione scaduta, nonché degli utilizzi per i quali non risulti rilasciata l'autorizzazione idraulica.
3. La Regione e 2iretegas concordano un calendario per lo svolgimento delle attività di verifica che tenga conto del numero di attraversamenti e della complessità dell'attività, eventualmente suddiviso per comune, e per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui agli articoli 4 e 5 al Settore competente.

Articolo 4

Regolarizzazione delle occupazioni e delle infrastrutture autorizzate ai sensi del r.d. 523/1904

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle infrastrutture autorizzate ai sensi del r.d. 523/1904, 2iretegas presenta al Settore Tecnico regionale competente l'istanza di concessione, anche cumulativa, contenente i riferimenti a quanto verificato all'art. 3, ovvero la tipologia, le caratteristiche, la localizzazione e lo stato amministrativo di ciascuna occupazione in essere e
2. corredata, per ciascuna occupazione o interferenza, dalla seguente documentazione:
 - copia del provvedimento di autorizzazione in linea idraulica;
 - relazione firmata da tecnico abilitato nella quale si attesta che non vi è stata una significativa modificazione dello stato dei luoghi e che non sono state apportate variazioni all'occupazione o all'infrastruttura autorizzata.Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di occupazione o infrastruttura ovvero in base alla documentazione in possesso, chiedere ulteriore documentazione tecnica.
2. La concessione è regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (ALLEGATO 1).
3. Prima del rilascio della concessione, qualora non siano stati regolarmente versati gli indennizzi, 2iretegas è tenuta al versamento di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale.

Articolo 5

Regolarizzazione delle occupazioni e delle infrastrutture sprovviste di autorizzazione ai sensi del r.d. 523/1904

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle infrastrutture sprovviste dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, l'istanza di concessione, con descrizione sintetica delle opere, è corredata dalla seguente documentazione:
- 2.
3. a) planimetria catastale in scala adeguata con indicazione delle occupazioni e delle infrastrutture esistenti;
- b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- c) sezioni significative riportanti le infrastrutture opportunamente quotate;
- d) atto di assenso del proprietario del manufatto ospitante, qualora l'infrastruttura utilizzi quale supporto un manufatto esistente (ponte, guado, soglia, traversa, ecc.).
Gli elaborati tecnici devono essere presentati in formato digitale con firma digitale di un tecnico abilitato.

4. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria risulti necessario, il responsabile del procedimento può chiedere, ad integrazione, la documentazione prevista per le nuove concessioni. La concessione è regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (ALLEGATO 1).
5. Prima del rilascio della concessione qualora non siano stati regolarmente versati gli indennizzi, Ziretegas è tenuta al versamento di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale.

Articolo 6

Regolarizzazione situazioni non note

1. Gli articoli 4 e 5 della presente convenzione si applicano ad eventuali situazioni oggi non note che potrebbero manifestarsi successivamente.

Articolo 7

Nuove concessioni

1. Per le nuove concessioni l'istanza è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) corografia in scala 1:10:000;
 - c) stralcio della mappa catastale;
 - d) planimetria e sezioni quotate ;
 - e) documentazione fotografica;
 - f) atto di assenso del proprietario del manufatto ospitante qualora l'infrastruttura utilizzi quale supporto un manufatto esistente (ponte, guado, soglia, traversa, ecc).Gli elaborati tecnici devono essere presentati in formato digitale con firma digitale di un tecnico abilitato.
2. La concessione è regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (ALLEGATO 1).

Articolo 8

Spese di istruttoria e canone

1. Il canone di concessione è determinato dalla normativa regionale vigente ed è soggetto alle variazioni conseguenti alle modifiche legislative e regolamentari.
2. Per le istanze di regolarizzazione di cui all'articolo 4 sono dovute le spese di istruttoria nell'importo richiesto per le spese di subentro e di rinnovo.
3. Per le istanze di cui all'articolo 5 e 7 sono dovute le spese di istruttoria previste dalla normativa regionale vigente per le nuove concessioni.

Articolo 9

Concessioni

1. Le concessioni di cui alla presente convenzione sono regolate secondo il disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (ALLEGATO 1).
2. Qualora per situazioni particolari dovessero prevedersi clausole disciplinari diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute nel disciplinare tipo, il responsabile del procedimento provvede alla loro redazione e ad acquisire la sottoscrizione di Ziretegas.

Articolo 10

Oneri dei contraenti

1. Ziretegas ha l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione e a proprie spese i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli interventi di manutenzione ordinaria è sufficiente una comunicazione al Settore Tecnico regionale mentre per la manutenzione straordinaria Ziretegas presenta richiesta di autorizzazione idraulica corredata da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati progettuali e tecnici.
2. Nel caso di effettuazione in alveo di interventi urgenti conseguenti ad eventi imprevedibili è data tempestiva comunicazione, da inviare al Settore, in cui sono citati i riferimenti atti ad individuare l'attraversamento e il provvedimento concessorio. Successivamente il concessionario provvede, qualora prevista, alla regolarizzazione amministrativa delle opere eseguite.
3. La Regione, in caso di oggettivo inadempimento degli obblighi di manutenzione, diffida Ziretegas all'esecuzione degli interventi necessari, restando così sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in seguito a comportamento omissivo del concessionario. L'Amministrazione regionale, in caso di persistente inadempimento procede alla revoca della concessione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e si rivale sulla cauzione versata. L'Amministrazione regionale non può comunque intervenire direttamente sulle tubazioni.
4. Nel caso di infrastrutture realizzate utilizzando manufatti di attraversamento esistenti, qualora siano eseguiti interventi di adeguamento o di rimozione del manufatto ospitante, Ziretegas ha l'obbligo di adeguare a sua cura e spese l'infrastruttura concessa.

Articolo 11

(Obblighi del concessionario al termine della concessione)

1. Al termine della concessione Ziretegas ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente quando si tratta di rimuovere manufatti.
2. In caso di attraversamenti in subalveo l'autorità idraulica valuta caso per caso l'opportunità della rimozione dei manufatti. Nel caso in cui l'autorità idraulica decide che l'opera deve rimanere in subalveo, la concessione si considera conclusa, non è più dovuto il canone.
3. Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse successivamente necessaria la rimozione dell'opera Ziretegas è tenuta a rimuoverla a proprie spese.

Articolo 12

(Cauzione)

1. Ziretegas presenta a titolo di garanzia, entro 60 giorni dall'emissione della richiesta di pagamento una polizza fidejussoria di valore pari all'ammontare dei canoni per le concessioni in atto. Il valore della polizza è aggiornato ogni tre anni

Articolo 13

(Durata e validità)

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data della stipula ed è tacitamente rinnovata per altri cinque anni, qualora una delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta almeno sei mesi prima tramite pec.
2. La presente convenzione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscrittrici, ciascuna delle quali è solidamente e

indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui 2iretegas dovesse cedere ad altro soggetto la titolarità o la gestione degli utilizzi di cui trattasi, ha l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimane responsabile verso la Regione fino a quando il soggetto subentrante non ha assunto formalmente le suddette obbligazioni o, nel caso di subentro di un nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas, fino a quando non sorga a carico di tale soggetto il relativo obbligo previsto dalla normativa del settore del gas (D.M. 226 del 2011, art. 19, lettera e) dell'allegato 2).

3. Eventuali modifiche alle clausole contrattuali dovranno essere concordate dalle parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

Articolo 14 (Elezione di domicilio e norme finali, spese)

1. Per tutti gli effetti connessi al presente atto la Regione elegge domicilio in Torino, Corso Bolzano n° 44 e 2iretegas in
2. 2iretegas salvo quanto previsto dai diversi articoli, per ogni rapporto derivante dalla presente convenzione fa riferimento alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.
3. Le spese di stipulazione della presente convenzione nonché quelle di bollo e registrazione della medesima sono a carico di 2iretegas.

Articolo 15 (Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione.
2. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra competenza territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il

Per la Regione Piemonte

Per la Società 2i Rete Gas S.p.A.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Disciplinare tipo contenente gli obblighi e le condizioni cui sono vincolate le concessioni per l'utilizzo di beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, rilasciate alla 2i Rete Gas S.p.A. partita IVA.....ai sensi della normativa regionale vigente

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui sono subordinate tutte le concessioni inerenti l'utilizzo dei beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile rilasciate a 2i Rete Gas S.p.A ricadenti nel territorio della regione Piemonte.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione e gestione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni idrauliche rilasciate dall'autorità idraulica competente, che si intendono qui integralmente richiamate.

Fa carico al concessionario l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione a proprie spese tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse.

In virtù delle esigenze di esercizio e sicurezza, stante l'attività di interesse pubblico svolta dalla società 2i Rete Gas S.p.A, è consentito al concessionario il libero accesso nelle aree demaniali alle proprie opere ed impianti con il personale ed i mezzi necessari per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La 2i Rete Gas S.p.A nel caso di attraversamenti in subalveo dovrà posizionare su entrambe le sponde, a sua cura e spese, segnalazioni che evidenzino la presenza di un attraversamento. Le segnalazioni dovranno essere infisse in modo stabile ed ubicate in posizione tale da non arrecare intralci al transito sulle sponde.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di incolumità pubblica, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Qualora al verificarsi di tale evenienza sia necessario intervenire sulla condotta, i tempi e i termini di esecuzione degli interventi 2i Rete Gas S.p.A, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

Al termine della concessione, salvo i casi di rinnovo, e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi salvo il caso in cui l'amministrazione concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione dei manufatti.

Nel caso in cui l'autorità idraulica decide che l'opera deve rimanere in subalveo, la concessione si considera conclusa e spogliata di ogni suo effetto, non è più dovuto il canone e la 2i Rete Gas S.p.A deve provvedere a rendere la tubazione inattiva.

Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'opera 2i Rete Gas S.p.A è tenuta a rimuoverla a propria cura e spese.

Al verificarsi di tale circostanza i tempi e termini di esecuzione, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. – Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente allo svolgimento dell'attività di trasporto di gas naturale sul bene dato in concessione. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro in seguito a cessazione d'azienda o trasferimento delle attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Art. 5

Canone e spese per la concessione.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi

superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria di cui alla convenzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale e della convenzione..

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Art. 9

Adempimenti imposta di bollo

Gli adempimenti inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sono stati espletati mediante e agli atti del Settore Tecnico regionale.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente
